

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

NELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE LOTTI 6° E 7° DI CASE POPOLARI "A RISCATTO" NEL COMUNE DI MESAGNE -VIA SAS-
SO.- Legge 4.11.1963, n. 1460-Esercizi 1963/64-65/66.

- IMPRESA : Vito Miacola - BRINDISI -

- Importo aggiuntivo al netto.....L. 1.400.000-

- Repertorio n. 5130

- ATTO - AGGIUNTIVO -

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantasette, addì *ventitré*

del mese di *novembre* nella Sede dell'Istituto Autonomo per le case Popolari della Provincia di Brindisi, sito in via G. R. Casimiro n. 17.-

Avanti a me Dott. Ing. Giovanni Roma, Direttore Tecnico del predetto Istituto, autorizzato, con Ordinanza n. 5/67 del 31/5/67 del Presidente del Consiglio di Amministrazione di detto Istituto, alla stipula dei contratti relativi alle costruzioni nell'interesse dell'Istituto stesso, ai sensi degli artt. 151 e 153 del R. D. 28. 4. 1938, n. 1165, richiamati in vigore dall'art. 8 della Legge 2. 7. 1949, n. 408, sono comparati, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con me, giuste l'art. 28 della

1 DIC. 1967

Aut. Provinciale di Brindisi li

2484

Mod. J Vol. -

Esatte lire *quaricinquattrocento*

IL DIRETTORE D. 2 CL

foto illeggibile

Il canone

foto illeggibile

vigente legge notarile dell'11.2.1913, n. 89.-

1°)-Gr. Uff. Com. te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato a La Spezia il 16.6.1913 e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi.-

2°)- Vito Micola nato il 1°.11.1926 a Brindisi ed ivi domiciliato alla via Antonio Abate n. 22, titolare dell'impresa edile omonima.

Le suddette parti, della cui identità personale io - funzionario rogante - sono certo, rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni.-

P R E S S O

-CHE con contratto 10.2.1967 n. 4816 di Repertorio, registrato a Brindisi il 21.2.1967 al n. 331 Mod. L. 1° Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Comandante Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Vito Micola i lavori di costruzione dei lotti 6° e 7° di case popolari nel Comune di Mesagne- via Sasso- ai sensi della legge 4.11.1963 n. 1460- esercizi 1963-1964-65/66 per l'importo di L. 65.519.300 al netto dell'offerta ribasso contrattuale di Lire 2,21% - (Lire due e centesimi ventuno per cento).-

-CHE in data 24.5.1967 è stata redatta perizia sup-

*Chiusura del verbale
il 10/11/67
1242*

piettiva e di variante per le maggiori opere di fondazione dell'importo complessivo di L. 1.480.700 - di cui L. 1.400.000 - per lavori a misura al netto del ribasso contrattuale di L. 2,21% (Lire due e centesimi ventuno per cento);

-CHE tale perizia è stata approvata dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari, con D.P.n. 23912 del 5.9.1967 (all:n.1), registrato alla Corte dei Conti il 31.10.1967-Reg. n.5-foglio n.267, per lo importo complessivo di L. 1.480.700 di cui Lire L. 1.400.000 per i lavori al netto del ribasso di appalto di L. 2,21% (Lire due e centesimi ventuno per cento) e L. 80.700 per spese generali.-

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convergono e stipulano quanto segue:

ART. 1°)- Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.-

ART. 2°)- Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori, di cui al contratto principale viene elevato da netto L. 65.519.300 - a netto L. 66.519.300.-

ART. 3°)- Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo

stesso ribasso di $\text{L. 2,21\%}$ (lire due e centesimi ventuno per cento) di cui al contratto principale.-

ART. 4°)- Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART. 5°)- I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo, sotto deduzione del ribasso di $\text{L. 2,21\%}$ (lire due e centesimi ventuno per cento) sono quelli del contratto principale.-

ART. 6°)- Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni 30 (trenta) da quello stabilito nel contratto principale.-

ART. 7°)- I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.-

ART. 8°)- Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico della Impresa. A richiesta, io Funzionario rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro

volontà.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.-

In applicazione dell'art. Unico della Legge 24 novembre 1961 n. 1283 il presente contratto viene redatto in carta semplice e verrà registrato a tassa fissa minima a norma della precitata Legge e dell'art. 14 della Legge 2.8.1949 n. 408 e successive integrazioni, contenenti disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie e consta di due fogli di carta semplice, scritti a macchina da persona di mia fiducia per intero, su facciate quattro e righi quattordici fino a questo punto della quinta facciata, oltre le formalità di chiusura.-

Fatto, letto si sottoscrive:

F.to : Ubaldo Vallarino

" : Miacola Vito

" : Ing. Giovanni Roma, funzionario rogante.-

Provincia di Brindisi
12 DIC. 1967
FUNZIONARIO ROGANTE
Giovanni Roma